UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DR/2013/2261 del 25/06/2013
Firmatari: MANFREDI GAETANO

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1660 del 15/5/2012 ed, in particolare, l'art. 30, comma 9;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole*, emanato con D.R. n. 571 del 14/2/2013;

VISTO il D.R. n. 572 del 14/2/2013 con il quale veniva istituita ed attivata, a decorrere dal 15/2/2013, la *Scuola Politecnica e delle Scienze di Base*;

VISTA la delibera n. 38 del 13/6/2013 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, il testo del *Regolamento elettorale della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base*;

VISTA la delibera n. 30 del 18/6/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo del *Regolamento elettorale della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base*;

DECRETA

E' emanato il *Regolamento elettorale della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base* il cui testo è allegato al presente Decreto e ne forma parte integrante e sostanziale.
Il regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE
Massimo Marrelli

ADP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente *dott. Francesco Bello*

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *Patrizia Maria Rosaria Del Conte*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2013/2261 del 25/06/2013

Regolamento elettorale della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure elettorali del Consiglio di Scuola e del Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Esso è stato redatto in conformità al Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole.

Art. 2 Composizione ed elezioni del Consiglio di Scuola

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 9, dello Statuto fanno parte del Consiglio della Scuola:
   a) tutti i Direttori dei Dipartimenti facenti parte della Scuola;
   b) rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura pari al 10% dei professori e dei ricercatori afferenti ai Consigli dei Dipartimenti stessi. Ciascun Dipartimento esprime la rappresentanza dei professori e ricercatori nella misura del 10 % dei componenti del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei vincoli di cui alle successive lettere b1) e b2). La consistenza numerica di ciascuno dei Dipartimenti, ai fini della determinazione del numero complessivo dei rappresentanti di spettanza, è quella delle afferenze al Dipartimento risultanti al momento della nomina della rappresentanza. Per la determinazione del numero di designazioni di spettanza di ciascun Dipartimento, si opera per arrotondamento. La rappresentanza è così costituita:
      b1) coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione in misura complessivamente non superiore al 50% dei componenti di cui alla lettera b). L'elezione si svolge in collegi elettorali distinti per ciascun Dipartimento della Scuola e per ciascuna delle tre categorie. L'elettorato attivo è costituito dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento. Per ciascun Dipartimento la rappresentanza di cui al punto b1) è così costituita: b1.a) 1 coordinatore di Dottorato, eletto tra i coordinatori afferenti al Dipartimento; b1.b) 1 coordinatore di Scuola di Specializzazione, eletto tra i coordinatori afferenti al Dipartimento; b1.c) coordinatori dei corsi di studio (L, LM) eletti tra i coordinatori afferenti al Dipartimento, fino alla concorrenza della rappresentanza complessiva di cui alla lettera b1). Nel caso che il numero totale dei componenti il Dipartimento cui spetta l'elettorato passivo sia non superiore al 50% dei componenti di cui alla lettera b) o alla percentuale estesa di cui al comma 2, non si procede alle elezioni e tutti gli aventi diritto costituiscono la rappresentanza di cui alla lettera b1.
      b2) professori e ricercatori membri delle Giunte di Dipartimento. L'elezione si svolge in collegi elettorati distinti per ciascun Dipartimento della Scuola. Per ciascun Dipartimento il numero dei componenti di cui alla lettera b2) è pari alla differenza tra il numero dei componenti di cui alla lettera b) ed il numero di componenti di cui alla lettera b1). L'elettorato attivo è costituito dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento. La votazione avviene per fasce e sono predisposte graduatorie distinte per ciascuna delle fasce di docenza: PO, PA, RU+RTD. Risultano eletti i candidati più votati per ogni fascia, quindi i secondi, e così via fino alla concorrenza della rappresentanza totale prevista. Al fine del completamento della rappresentanza, il confronto tra i candidati più votati in fasce diverse è risolto a favore del candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. E' in ogni caso necessario aver ricevuto voti per essere ammessi alla rappresentanza.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2013/2261 del 25/06/2013

c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nella Scuola in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del Consiglio della Scuola (componente di cui alla lett. *b*). Le elezioni sono disciplinate dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche. La rappresentanza è così costituita:
   c1) 3 rappresentanti degli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
   c2) 1 rappresentante degli studenti delle Scuole di Specializzazione.
   c3) rappresentanti dei Corsi di Laurea ed Laurea Magistrale in numero pari alla differenza tra il numero dei componenti di cui alla lettera c) ed il numero di componenti di cui alle lettere c1) e c2).

2. Un Dipartimento può richiedere, con propria delibera da assumere anteriormente all'indizione delle procedure elettorali, una diversa composizione percentuale della propria rappresentanza di cui al comma 1 lett. b) tra le componenti di cui alle lettere b1) e b2) del medesimo comma e nell'ambito della componente b1). Tale diversa articolazione potrà essere consentita, ferma restando la rappresentanza complessiva del Dipartimento nel Consiglio di Scuola e subordinatamente al rispetto del vincolo che stabilisce che il numero complessivo dei coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione nel Consiglio di Scuola non ecceda in 50% dei componenti di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Per l'elezione delle rappresentanze di cui al comma 1 lett. b), in caso di parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica.
4. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, salvo i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
5. Il Consiglio della Scuola è nominato con Decreto del Rettore.
6. Nel caso in cui per qualsiasi motivo un coordinatore di corso di studio, di dottorato o di specializzazione cessi dal proprio mandato ovvero un professore o ricercatore perda la qualità di membro della Giunta, gli stessi decadono dal Consiglio di Scuola. In tal caso i Dipartimenti interessati procedono, entro trenta giorni dalla data di cessazione, alla designazione suppletiva, conformemente alle seguenti modalità:
   a) In caso di cessazione di un coordinatore (rappresentanza di cui al comma 1 lett. b1), subentra il nuovo coordinatore se questo afferisce allo stesso Dipartimento. In caso contrario il Dipartimento che ha espresso la rappresentanza procede ad elezioni suppletive con elettorato passivo costituito dai Coordinatori di L ed LM. Qualora l'elettorato passivo risulti vuoto, le elezioni suppletive si svolgono con elettorato passivo costituito dai componenti di Giunta del Dipartimento non già membri del Consiglio di Scuola.
   b) In caso di cessazione di un componente di Giunta (rappresentanza di cui al comma 1 lett. b2), il Dipartimento che lo esprime procede ad elezioni suppletive con elettorato passivo costituito dai componenti di Giunta del Dipartimento non già membri del Consiglio di Scuola.
7. In caso di decadenza/dimissioni di un rappresentante degli studenti subentra il primo dei non eletti nella graduatoria della rispettiva rappresentanza.
8. I nuovi componenti del Consiglio di Scuola restano in carica per lo scorcio del mandato in corso.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2013/2261 del 25/06/2013

Art. 3 Elezione del Presidente

1. Il Presidente della Scuola è un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio**.** L'elettorato attivo è costituito dai membri del Consiglio di Scuola. La carica ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
2. L'elezione del Presidente è indetta dal Decano dei professori ordinari membri del Consiglio o, in caso d'impedimento, dal professore che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.
3. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce le date delle tornate elettorali nonché lo svolgimento e l'orario delle votazioni che si tengono in una giornata per ciascuna tornata. Quando, in caso di mancata elezione, devono essere effettuate successive tornate di votazione ed eventuale ballottaggio, tra una tornata e l'altra deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore a cinque giorni.
4. Il Decano indice, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, una riunione del corpo elettorale durante la quale possono essere presentate le candidature da parte degli eleggibili.
5. I candidati che si trovino in regime di tempo definito devono presentare anche la dichiarazione con la quale si impegnano, nel caso di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione. L'elenco delle candidature resta affisso durante tutto il tempo delle votazioni nel seggio elettorale.
6. Il Decano nomina la commissione elettorale costituita da tre componenti, individuati in seno al Consiglio, di cui 2 scelti tra i professori ordinari cui assegnare le funzioni di presidente e vicepresidente e 1 scelto tra i ricercatori cui assegnare le funzioni di segretario. Per ogni componente effettivo, viene nominato un componente supplente.
7. La votazione si svolge con voto segreto ed è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Si procede alle tornate successive ove, in ciascuna di quelle esperite, non sia stato conseguito il quorum previsto per l'elezione.
8. Le operazioni di spoglio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale indicante, tra l'altro, il numero complessivo degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti nonché il numero dei voti riportati da ciascun candidato e dagli eleggibili. Tale verbale è trasmesso tempestivamente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.
9. Il Presidente della Scuola è nominato con decreto del Rettore.
10. Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione anticipata per qualunque motivo, il Decano dei professori ordinari membri del Consiglio indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2013/2261 del 25/06/2013

Art. 4 – Composizione del Consiglio di Scuola in prima applicazione

1. Fino all'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'art. 2 comma 1 lett. c), la componente si costituisce sulla base dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento afferenti alla Scuola. Nel caso in cui il numero dei rappresentanti così individuati superi il 15 % della componente dei professori e dei ricercatori componenti del Consiglio della Scuola, il voto di tali rappresentanti viene espresso separatamente da quello delle altre componenti e viene calcolato ai fini delle votazioni in maniera da pesare in misura pari alla predetta percentuale.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la mancanza, anche parziale, di una o più rappresentanze di cui all'art. 2 comma 1 non inficia la valida costituzione dell'organo e le conseguenti procedure di elezione del Presidente.